

AIUTI DI STATO

C 10/94 (ex NN 104/93)

(Grecia)

(97/C 80/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati concernente aiuti concessi dalla Grecia a favore di Hellenic Shipyards plc**

Con la lettera che segue la Commissione ha informato il governo greco della sua decisione di estendere la procedura avviata il 16 febbraio 1994.

«Il 23 dicembre 1992 ⁽¹⁾ la Commissione ha deciso di approvare la concessione di aiuti sotto forma di remissione dei debiti a favore dei cantieri navali di proprietà pubblica in Grecia, sulla base dell'impegno del governo greco a privatizzare tali cantieri entro il 31 marzo 1993 (ma solo al 49 % nel caso di Hellenic Shipyards, se giustificato da considerazioni di difesa nazionale). L'importo dell'aiuto a favore di Hellenic Shipyards è stato fissato a 44 Mrd di dracme.

Il 16 febbraio 1994 ⁽²⁾, poiché due cantieri (Neorion e Hellenic) non erano ancora stati privatizzati, la Commissione ha avviato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE nei confronti degli aiuti a loro favore.

Il 31 ottobre 1995 ⁽³⁾, la Commissione ha deciso di chiudere parzialmente la procedura e di approvare gli aiuti a favore del cantiere Neorion, che nel frattempo era stato privatizzato. Dato che nel settembre 1995 il 49 % del cantiere Hellenic era stato venduto ad una cooperativa di lavoratori del cantiere, la Commissione ha accettato la richiesta del governo greco di rinviare ogni decisione in merito ed ha domandato che le venisse presentato entro tre mesi un piano operativo che dimostrasse la redditività economico-finanziaria del cantiere. Detto piano è stato presentato l'11 gennaio 1996.

Il 2 settembre 1996, la gestione del cantiere è stata assegnata ad una società privata indipendente attraverso una procedura di gara pubblica. La Grecia ha invocato le proprie esigenze militari per giustificare il mantenimento di una partecipazione del 51 % nel cantiere, come consentito dall'articolo 10 della direttiva 90/684/CEE.

A quel punto parevano essere state soddisfatte le condizioni necessarie affinché la Commissione approvasse gli aiuti a favore del cantiere Hellenic e chiudesse definitivamente la procedura C 10/94. Tuttavia, è emerso che al fine di cancellare i debiti del cantiere non sarebbe stato sufficiente l'importo di aiuti approvato di 44 Mrd di dracme, bensì sarebbero occorsi altri 76 Mrd di dracme.

Secondo il governo greco, il nuovo importo corrisponde a commissioni per garanzie di Stato, ad interessi e a penalità sul debito esistente al 31 dicembre 1991 ed accumulato tra tale data e il 31 gennaio 1996. Il pagamento di tale importo aggiuntivo spetterebbe quindi esclusivamente allo Stato, responsabile del rinvio della remissione dei debiti confermata anche da un accordo concluso con i creditori il 21 maggio 1992 nell'ambito di una procedura giudiziale in Grecia.

Gli aiuti in oggetto non sono stati versati poiché le normative greca e comunitaria dispongono che lo Stato può procedere alla cancellazione dei debiti solo dopo la privatizzazione del cantiere. Poiché tale privatizzazione è avvenuta solo nel 1995, i debiti iniziali sono aumentati di un notevole importo di interessi e penalità. Il governo greco ritiene che accettando che la privatizzazione del cantiere avvenisse in un momento successivo la Commissione abbia accettato anche che i debiti venissero cancellati in tale momento.

Il governo greco informa inoltre che i nuovi aiuti sono essenziali per la sopravvivenza del cantiere. La remissione dei debiti è stata ritenuta un dato acquisito dai gestori privati del cantiere e costituisce uno dei punti di partenza per il piano operativo elaborato al fine di consentire all'impresa di raggiungere l'efficienza economico-finanziaria.

Tale piano è già in fase di attuazione e prevede il ritorno in attivo delle attività commerciali (riparazione e conversione) fin dal primo anno della ristrutturazione, purché vengano adottati tutti i provvedimenti da esso prospetti.

⁽¹⁾ GU n. C 88 del 30. 3. 1993.

⁽²⁾ GU n. C 138 del 20. 5. 1994.

⁽³⁾ GU n. C 68 del 6. 3. 1996.

tati. Seicento lavoratori sono già stati licenziati ed il personale potrebbe essere ridotto fino a duemila unità entro il 1998.

Su richiesta del governo greco, la Commissione ha accettato più volte il rinvio dell'applicazione del succitato articolo 10 per quanto concerne la privatizzazione dei cantieri navali greci, compreso il cantiere Hellenic. Tuttavia l'unico aiuto approvato, il 23 dicembre 1992, corrisponde alla remissione dei debiti esistenti al 31 dicembre 1991, cioè ad un importo massimo di 44 Mrd di dracme.

I nuovi debiti accumulati sembrano far parte delle passività che restano a carico del cantiere. Benché correlato all'importo iniziale, a parere della Commissione il sostegno finanziario inteso a coprire gli interessi su un aiuto approvato ma non ancora versato costituisce un nuovo aiuto, sempreché al beneficiario potenziale non siano stati già abbuonati i debiti oggetto dell'aiuto approvato. La direttiva 90/684/CEE non costituisce una base giuridica atta a giustificare un aiuto siffatto, poiché l'articolo 10 di detta direttiva è scaduto alla fine del 1991. La Commissione ritiene che il pagamento del nuovo importo costituirebbe un aiuto al funzionamento. Ora, a norma

della direttiva succitata, gli aiuti al funzionamento non possono superare il massimale di aiuto.

Alla luce degli elementi suesposti, la Commissione ha deciso di estendere la procedura già in corso concernente l'importo di aiuto di 44 Mrd di dracme facendovi rientrare il nuovo importo di aiuto. La Grecia è invitata ad indicare l'ammontare esatto dei nuovi debiti, ripartiti per categoria.

La Commissione prega il governo greco di sottoporle le proprie osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data della presente, comunicandole tutte le informazioni utili alla valutazione delle osservazioni stesse.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a farle pervenire le loro osservazioni sulle misure in oggetto nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione all'indirizzo seguente:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Dette osservazioni saranno comunicate al governo greco.